

Convenzione, finalizzata all'accoglienza di bambini della fascia di età di 0/36 mesi.

Omissis parte introduttiva

Richiamate:

-la legge regionale n. 19 del 2016 "servizi educativi per la prima infanzia. abrogazione della LR 1/2000", la DGR n. 1564/2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R.19/2016" e della DGR 704/2019 e ss.mm.ii;

- la deliberazione di Giunta comunale n.....del ad oggetto "Indirizzi in merito al sostegno economico di servizi educativi per la prima infanzia Nidi, Micronidi e piccoli gruppi educativi (P.G.E.) promossi da soggetti privati con sede nel territorio di Mirandola e destinati all'accoglienza di bambini della fascia di età 0-36 mesi. Approvazione criteri ai sensi della L.R. 19/2016", l'ente ha manifestato la volontà di erogare contributi a gestori privati di PGE e/o Micronidi finalizzati ad ampliare l'offerta di posti nido sul territorio di Mirandola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto.

La presente convenzione ha per oggetto l'ampliamento dell'offerta educativa rivolta ai bambini in età da 0 a 3 anni, residenti a Mirandola, attraverso l'erogazione di un sostegno economico a gestori privati (d'ora in avanti definiti genericamente "gestori") di servizi educativi per la prima infanzia – nidi – micronidi - Piccoli Gruppi Educativi (P.G.E) privati, ivi ubicati, autorizzati al funzionamento e accreditati od in fase di autorizzazione ed accreditamento ed ubicati nel territorio di Mirandola che, con tale struttura accolgano anche, e quindi amplino, l'offerta di posti nido sul territorio del Comune di Mirandola.

Sarà accolto, nella misura stabilita all'art. 3, un numero di bambini residenti a Mirandola, che per mancanza di posti disponibili saranno collocati nelle liste d'attesa delle graduatorie per l'accesso ai nidi d'infanzia comunali.

I servizi oggetto di convenzionamento per ciascun a.e. 2024/2025 e 2025/2026, riguardano i posti individuati presso per i seguenti servizi:

- nido sito in Mirandola , sito in Mirandola, Via....., gestito dalla Cooperativa Sociale/Istituto..... per n.... posti
- micronido d'infanzia "....." sito in Mirandola, Via....., gestito dalla Cooperativa Sociale/Istituto per n.... posti nell'anno educativo 2022/2023;
- piccolo gruppo educativo "....." sito in Mirandola , Via....., gestito dalla Cooperativa Sociale/Istituto..... per n....;

Art. 2 Durata

La durata della convenzione intercorre dal 01/07/2024 al 31/08/2026, secondo il calendario scolastico approvato dal/dai nido/i privato/i, includendo anche il servizio estivo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rinnovare il presente contratto, per un ulteriore biennio qualora ne ricorrano i presupposti, la necessità e la fattibilità normativa.

Art. 3 Accoglienza

Il Gestore si impegna a riservare al massimo la metà dei posti disponibili nella propria struttura, con arrotondamento per eccesso, all'accoglienza di bambini residenti nel Comune di Mirandola che, pur in presenza di regolare domanda di ammissione, entro i termini fissati, ai nidi d'infanzia comunali, non hanno potuto essere accolti in tali strutture pubbliche per insufficienza di posti e sono stati inseriti nelle liste di attesa. Il numero massimo del convenzionamento con tutti i vari gestori complessivo non potrà comunque superare 19 posti e tre sezioni.

I posti che restano disponibili nella struttura, in regime privato, possono essere occupati, pur in assenza di domanda di ammissione ai nidi d'infanzia comunali, da bambini prioritariamente residenti nel Comune di Mirandola e, solo nel caso continuassero ad esservi posti disponibili, da bambini residenti in altri Comuni. L'accoglienza di tutti i bambini deve essere realizzata nel rispetto dei requisiti normativi per l'accesso al servizio di nido, senza discriminazione alcuna, di sesso, di reddito, di razza, di religione, di condizione psico-fisica e sociale.

Art. 4 Impegni del gestore

Il gestore si impegna a:

1. organizzare il servizio a proprie spese con impiego di proprie risorse umane e strumentali qualificate e adeguate nel rispetto dei requisiti di legge e di autorizzazione al funzionamento/accreditamento per lo svolgimento dell'attività incluso il rispetto della normativa contrattuale per le risorse umane e le disposizioni relative alla idoneità dei locali, degli arredi e le norme di prevenzione rischi, salute e sicurezza;
2. accogliere le richieste delle famiglie, nei limiti della capienza, senza alcun tipo di discriminazione;
3. comunicare tempestivamente al Comune di Mirandola l'esito delle iscrizioni e il calendario degli inserimenti, dei bambini che accedono alla struttura in regime convenzionato;
4. accogliere prioritariamente le iscrizioni al servizio estivo, dei bambini frequentanti i posti convenzionati durante l'anno educativo;
5. garantire l'apertura del servizio secondo gli standard di autorizzazione al funzionamento/accreditamento;
6. organizzare la giornata educativa in coerenza con il progetto educativo e organizzativo nel rispetto dei requisiti per cui ha ottenuto l'autorizzazione/accreditamento e di adoperarsi ad apportare le modifiche qualora intervenissero nuove normative;
7. trasmettere mensilmente al Comune di Mirandola, al fine di ottenere la liquidazione del contributo e per consentire il costante monitoraggio delle attività connesse con gli obiettivi che l'Ente si prefigge, unitamente alla fattura/nota di debito, un rendiconto dettagliato che attesti le presenze del mese di riferimento, con indicazione dei nominativi dei bambini, sia in regime convenzionato che privato;
8. rispettare gli obblighi igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, nonché ogni eventuale obbligo aggiuntivo derivante da normative di prevenzione del contagio da Covid o altre eventuali epidemie;
9. rispettare gli obblighi assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
10. garantire un adeguato livello di coordinamento pedagogico;
11. garantire un calendario annuale di funzionamento da settembre a giugno oltre ad un minimo di quattro settimane di servizio estivo.

Il mancato rispetto degli impegni assunti può comportare sanzioni, e/o la cessazione della convenzione. Il gestore ha facoltà di offrire all'utenza servizi aggiuntivi e/o complementari (apertura di sabato, apertura nel periodo natalizio e pasquale, ecc...), al costo da esso stabilito, purché tali attività non siano incompatibili con i parametri dell'autorizzazione al funzionamento e con la qualità del personale coinvolto per le attività oggetto della presente convenzione. In questo caso nulla sarà dovuto dal Comune di Mirandola.

Art. 5 Programmazione, ammissione e frequenza dei bambini.

In accordo con il gestore, prima dell'avvio dell'anno educativo sarà definita la tipologia di frequenza (part – time o tempo pieno), per ciascun posto convenzionato.

Il Comune di Mirandola, a conclusione dell'assegnazione dei posti disponibili nei nidi pubblici, mediante lo scorrimento delle proprie graduatorie definitive, comunicherà alle famiglie in lista di attesa, la disponibilità di posti presso i nidi – micronidi - PGE privati di cui alla presente convenzione. Sarà fissato un termine perentorio entro cui le famiglie interpellate dovranno confermare o rinunciare al posto proposto presso le strutture private convenzionate, inviando apposita comunicazione scritta al Comune di Mirandola, in modo da programmare l'inserimento dei bambini mediante lo scorrimento della lista di attesa, possibilmente dai primi giorni di settembre.

Le operazioni relative alle iscrizioni dei bambini al servizio di nido/micronido d'infanzia e/o piccolo gruppo educativo, di cui alla presente convenzione, sono effettuate dal genitore presso il servizio privato nel rispetto dei requisiti normativi per l'accesso al servizio di nido, senza discriminazione alcuna di sesso, di reddito, di razza, di religione, di condizione psico-fisica e sociale. L'esito delle iscrizioni e il calendario degli inserimenti verranno tempestivamente comunicati dal Gestore al Comune di Mirandola.

Al verificarsi di ritiri di bambini già inseriti nei nidi comunali, si procederà allo scorrimento puntuale delle graduatorie per l'accesso ai posti comunali, interpellando anche le famiglie di bambini che nel frattempo sono stati ammessi/inseriti nelle strutture convenzionate.

I posti in regime privato che restano disponibili nelle strutture, possono essere occupati, pur in assenza di domanda di ammissione ai nidi d'infanzia comunali, da bambini residenti nel Comune di Mirandola e, solo nel caso continuassero ad esservi posti disponibili, da bambini residenti in altri Comuni.

Se il numero dei bambini nelle graduatorie non fosse sufficiente per coprire tutti i posti in convenzione, il

gestore può ampliare il numero dei posti in regime privato

Art. 6 Servizio estivo.

La frequenza dei bambini durante l'anno educativo in regime convenzionato, su richiesta delle famiglie, può estendersi anche al periodo di sospensione estiva, ovvero al servizio estivo.

Il calendario del servizio estivo presso le strutture private di cui alla presente convenzione deve preferibilmente adeguarsi a quello dei nidi comunali, pur potendo prevedere settimane aggiuntive, per le quali il Comune di Mirandola non è vincolato all'erogazione di alcun contributo.

Il servizio estivo dovrà avere una durata minima di quattro settimane.

Le modalità di iscrizione al servizio estivo privato/convenzionato sono quelle disciplinate dal regolamento di ciascun nido/micronido/PGE, fatta salva la priorità riconosciuta ai bambini in regime di convenzione.

Gli impegni del gestore sono i medesimi previsti per i servizi da rendere durante l'anno educativo.

Art. 7 Progetto sociale e formativo

Il Gestore si impegna, nell'ambito della gestione del servizio di nido/micronido/PGE, a gestire un servizio educativo e sociale, a gestione privata, ma di interesse pubblico, volto ad offrire ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità individuali, sul piano cognitivo, affettivo e sociale, nella prospettiva del loro armonico sviluppo psico-fisico.

La struttura rientra nel sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire l'offerta educativa ai bambini in età da 0 a 3 anni, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale, come definito dalla Normativa Regionale vigente (L.R. 19/2016).

La struttura offre, altresì, un servizio di supporto alle famiglie per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e facilitare l'accesso delle donne al lavoro, in un quadro di pari opportunità per entrambi i genitori. Le famiglie sono coinvolte nella progettazione e verifica delle attività educative e almeno due volte l'anno saranno invitate ad un incontro collettivo per la valutazione congiunta delle attività. Nel pieno rispetto della autonomia e identità culturale di ogni referente, il Servizio si ispira a criteri di pluralismo e di valorizzazione delle specificità e differenze individuali, nel quadro di orientamenti educativi rispettosi della libertà di coscienza e promotori della solidarietà tra le persone.

La struttura promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;

Essa dovrà pertanto condividere il progetto educativo distrettuale; il coordinatore dovrà partecipare al Coordinamento Pedagogico Territoriale 0 - 3 - 6 anni.

Gli educatori e il coordinatore pedagogico parteciperanno alla formazione distrettuale e a qualsiasi altra attività ludico – educativa, promossa dal Comune di Mirandola per le finalità sopra descritte.

Art. 8 Rette a carico delle famiglie per i posti convenzionati.

Il Gestore si impegna a non applicare rette mensili superiori a € 450,00 comprensiva del pasto, (escluso servizio di pre – ingresso e prolungamento), ai bambini residenti accolti nella struttura in regime convenzionato.

Il gestore si impegna altresì ad applicare una riduzione tariffaria ai suddetti bambini residenti che, pur in presenza di regolare domanda di ammissione, entro i termini fissati, ai nidi d'infanzia comunali, non hanno potuto essere accolti in tali strutture pubbliche per insufficienza di posti e che abbiano un Isee pari e/o inferiore di € 26.000,00. Tale riduzione tariffaria mensile è pari alla differenza tra la retta applicata dal gestore e quella massima a tempo pieno di € 357,00, in vigore presso i nidi comunali.

Il gestore dovrà altresì applicare alla retta mensile dei posti convenzionati, le riduzioni previste dal vigente sistema tariffario comunale. La retta a carico dell'utente sarà ridotta come segue:

- nel primo mese di ammissione al servizio di nuovi utenti, dal 15° giorno del mese di ammissione, riduzione del 50%; dal 22° giorno del mese di ammissione, riduzione del 75%; dal 28° giorno del mese di ammissione, esenzione totale.

- in caso di assenza uguale o superiore a 10 giorni anche non continuativi in un mese, (sconto dell'8%);

- in caso di assenza di un intero mese (sconto del 16%).

Conseguentemente, il suddetto differenziale tra la retta applicata dal gestore e quella massima a tempo pieno di € 357,00 in vigore presso i nidi comunali, sarà proporzionalmente ridotto, in funzione degli sconti di cui al sistema tariffario comunale.

Il Comune di Mirandola rimborserà mensilmente al gestore, la riduzione delle rette applicate alle famiglie aventi diritto, a fronte di emissione di regolare fattura, preceduta da puntuale rendicontazione in merito alle presenze/assenze dei bambini, alla tipologia di frequenza e agli importi da fatturare.

Art. 9 Intervento volti a “favorire l'accesso e ridurre gli oneri a carico delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni”.

E' facoltà del Comune di Mirandola, qualora destinatario di misure volte a favorire l'accesso e ridurre gli oneri a carico delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni, corrispondere al gestore una quota di contributo a sostegno della retta di frequenza pagata dalle famiglie in regime convenzionato, ed eventualmente anche in regime privato, purchè in possesso dei requisiti richiesti

Art. 10 Contributo

Il Comune di Mirandola, per tutto il periodo di validità della presente convenzione, a fronte dell'accoglienza da parte della struttura privata di bambini ivi residenti che, pur in presenza di regolare domanda di ammissione entro i termini fissati ai nidi d'infanzia comunali, non hanno potuto essere accolti in tali strutture pubbliche per insufficienza di posti, in base alle modalità stabilite nell'art. “Accoglienza”, si impegna ad erogare un contributo fisso annuale. Il contributo è riconosciuto sulla base del numero dei bambini iscritti nella struttura, fermo restando il numero minimo di cinque bambini (il numero minimo deve essere comunque raggiunto con bambini residenti nel Comune di Mirandola) sotto il quale nessun contributo è concesso, così come segue:

- Da 5 a 8 bambini contributo annuo (articolato su undici mesi, incluso centro estivo), per ogni sezione di € 13.750,00;

- Da 9 a 14 bambini o oltre, contributo annuo (articolato su undici mesi, incluso centro estivo), per ogni sezione di € 15.950,00.

Il contributo erogato non è finalizzato all'abbattimento della retta relativa al singolo bambino interessato, ma è destinato al sostegno dell'intera attività svolta dalla struttura. Il contributo viene automaticamente a cessare nel caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione al funzionamento o nell'ipotesi di violazione, da parte del soggetto gestore della struttura, delle disposizioni contenute nella convenzione sottoscritta con l'Ente pubblico e/o nella normativa vigente in materia, con effetto dal verificarsi o dall'accertamento di tali eventi. Qualora il servizio di accoglienza dei bambini non sia attivato all'inizio dell'anno educativo ma successivamente, l'ammontare del contributo viene parametrato in base al periodo di effettivo svolgimento del servizio stesso.

Art. 11 Modalità di erogazione dei corrispettivi

Il contributo riconosciuto al gestore di cui all'articolo precedente verrà liquidato mensilmente dietro presentazione dell'elenco degli iscritti al servizio e dell'attestazione relativa all'applicazione o esenzione della ritenuta IRE al 4% prevista dall'art.28, secondo comma, DPR.600/73. La riduzione tariffaria per le famiglie con Isee pari o inferiore a € 26.000,00 prevista all'art. precedente verrà rimborsata dal Comune di Mirandola al gestore a seguito, di presentazione di fattura mensile con allegato elenco delle presenze dei bambini aventi diritto alla riduzione stessa.

Il codice unico ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica emessa nei confronti dell'Amministrazione Comunale è Q0150M. Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il suddetto codice. La fattura, intestata al Comune di Mirandola, ai sensi del D.lgs. 267/2000, dovrà altresì riportare il numero dell'impegno di spesa, nonché l'indicazione del Responsabile della procedura e del centro di costo; i predetti dati saranno comunicati dal Servizio competente. Eventuali omissioni dei dati contabili sopra riportati esonera l'Ente dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti. Ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs.231/2002, si provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di assunzione, come attestata dal sistema d'interscambio (SDI) di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013. Nel caso in cui il RUP accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere il pagamento, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate. E' facoltà del gestore presentare contro-deduzioni scritte.

Tali contestazioni sospenderanno i termini di pagamento. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 l'Ente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis DPR 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40. Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto è la verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. o equipollente).

Art. 12 Responsabilità Gestionali.

Il Gestore è tenuto a garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie, contrattuali, assicurative, previdenziali e di sicurezza per il personale, per i bambini, per gli ambienti, nonché il rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative previste dalla normativa in vigore e dalle disposizioni delle competenti autorità, nonché la normativa di sicurezza sugli alimenti, con adozione degli strumenti di controllo previsti dal D.Lgs.155/97 (HACCP). Ogni responsabilità ed onere derivante dalla gestione e conduzione del nido/micronido e/o del piccolo gruppo educativo sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico sanitario, organizzativo è a carico esclusivo del gestore. Il gestore dovrà obbligatoriamente assicurare il personale (polizze RCO e RCT) ed i bambini (polizza infortuni). Il gestore è tenuto, per il personale impiegato nei propri servizi, al rispetto di quanto previsto dalla L.R. 19 del 26 novembre 2016, dalla direttiva regionale 1564/2017 e da ogni atto analogo che dovesse essere approvato nell'arco di validità della presente convenzione. In particolare, il gestore si impegna a promuovere il rispetto integrale della persona e dei diritti dei minori che gli sono affidati, mettendo in atto tutte le misure necessarie a prevenire qualunque forma di abuso o maltrattamento a carico degli stessi, o di limitazione dei loro processi di sviluppo e della loro espressività individuale.

Art. 13 Norme di garanzia.

Il Comune di Mirandola si riserva il diritto, in ogni momento, di accedere ai locali destinati al servizio di nido, micronido d'infanzia e/o del piccolo gruppo educativo, al fine di operare le opportune verifiche sulla qualità del servizio e sul rispetto dei punti concordati e si riserva, inoltre, la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del Servizio per verificare la sua rispondenza ai criteri di pubblico interesse. Eventuali difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di avviso pubblico, potranno comportare, previa contestazione nelle forme di legge, la cessazione della erogazione del contributo di cui all'art. precedente della presente Convenzione.

Le parti si incontreranno almeno due volte nel corso di ogni anno educativo.

Art. 14 - Recesso.

È facoltà del Comune di Mirandola non convenzionarsi o recedere dalla convenzione sottoscritta, qualora i requisiti richiesti a ciascun gestore, pur posseduti alla data della presentazione dell'avviso, vengano successivamente a mancare o nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione.

E', altresì, facoltà del Comune di Mirandola recedere dalla presente convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In tal caso, sarà riconosciuto al gestore un contributo per l'importo dovuto fino al momento del recesso.

Art. 15 Clausola finale.

Per quanto non espressamente pattuito dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente.

Art. 16 Foro competente.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente atto, sarà competente il Foro di Modena.

Art. 17 Spese.

Le spese del presente atto sono a carico del Gestore.

Letto, approvato, sottoscritto.